

# Polizza R.C.O. e danno biologico

Certe cose devono essere raccontate, quanto meno come deterrente a continuare a praticare l'assicurazione all'insegna della totale insensibilità per i diritti dei clienti e per l'interesse delle società assicuratrici.

Quello che ci accingiamo a raccontare è uno dei tanti casi che ci vengono segnalati, che vanno ad "arricchire" il nostro museo degli orrori assicurativi, dove convivono casi di mala-assicurazione con altri, assai più numerosi, caratterizzati da incompetenza professionale e/o da fuga dalle responsabilità (ovvero meglio pagare tanto di più a seguito di sentenza, che molto meno per transazione, della quale, però, l'operatore deve assumersi la responsabilità).

Si tratti di dolo o di colpa, poco importa, in tutti i casi ne esce assai malconcia, l'Assicurazione (la maiuscola non è un errore di battitura).

Veniamo al caso segnalatoci, corredato dalla sentenza del Tribunale.

Un operaio si infortuna sul lavoro. Il datore di lavoro denuncia il caso al suo assicuratore R.C.T.O..

L'operaio pretende dal proprio datore di lavoro il risarcimento del danno morale e del danno biologico (il sinistro si era verificato prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 38/2000, che ha esteso le prestazioni dell'INAIL al danno biologico).

La società assicuratrice, una delle cinque maggiori compagnie rami danni, istruisce la pratica, esegue gli accertamenti di rito e conclude respingendo il sinistro in quanto la polizza non comprendeva il danno biologico.

Per la cronaca, la garanzia di R.C.O. di detta polizza aveva per oggetto la R.C. derivante al datore di lavoro assicurato ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, senza alcun riferimento ai titoli di danno risarcibili, relativamente ai quali, come si ricorderà, la Corte di Cassazione aveva stabilito che il danno biologico non rientrava nelle prestazioni dell'INAIL, ma del quale doveva rispondere il datore di lavoro.

Nel 2002, peraltro, vi erano già state diverse sentenze per le quali nell'oggetto della garanzia R.C.O. riferita alla responsabilità ex T.U. 1124/65 rientrava senz'altro il danno biologico. Quanto al danno morale, salvo in un caso isolato, mai vi era stato dubbio, comunque fosse formulata la clausola di polizza, che lo stesso rientrasse

*Quando l'assicurato,  
deve difendersi in  
giudizio, chiamando  
in garanzia la  
compagnia che in  
precedenza aveva  
respinto il sinistro*

nella garanzia R.C.O.. Nel citato caso isolato, peraltro, il Tribunale di Parma aveva condannato una primaria compagnia a tener indenne il proprio assicurato di quanto questi, appunto, avrebbe dovuto pagare a titolo di danno morale.

Tornando al caso che qui ci occupa, l'infortunato cita in giudizio il datore di lavoro chiedendo la sua condanna a risarcire danno biologico e danno morale. L'azienda assicurata si costituisce e, pur opponendosi alla richiesta di risarcimento, chiede al giudice di poter chiamare in garanzia il proprio assicuratore della R.C.O., domanda che viene accolta dal Tribunale adito.

Quest'ultimo afferma la responsabilità civile dell'azienda perché questa non era stata in grado di provare di aver impartito al lavoratore infortunato la prescritta "adeguata informazione/

**Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?**

# ASSINEWS

**è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.**

**SI ABBONI ORA!**

**➔ via web sul sito [www.assinews.it](http://www.assinews.it)**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

**➔ via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



**Abbonamento annuale alla rivista cartacea**

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



**Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)**

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome .....

All'attenzione di .....

Via .....

CAP ..... Città ..... Prov. ....

Part. IVA/C.F. ....

Tel. .... Fax ..... e-mail .....

**PRIVACY** Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)

**Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)**